



COMUNICATO UFFICIALE N.200
Stagione Sportiva 2017/2018

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 120/AA, 121/AA, 122/AA, 123/AA e 124/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 120/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 305 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Antonino DI MAGGIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO DI MAGGIO, all'epoca dei fatti Allenatore di Base UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (47.716) e tesserato per la società SSD SPORTCLUB MARSALA 1912 S.R.L., in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1, punto 14), del 1.07.2015 della L.N.D., per aver sottoscritto, in data 10.10.2015, un accordo economico con la SSD SPORTCLUB MARSALA 1912 S.R.L. per lo svolgimento, nel corso della stagione sportiva 2105/16, dell'attività di conduzione tecnica della squadra Giovanissimi Regionali di tale ultima Società partecipante per quella stagione sportiva al Campionato "Giovanissimi Regionali" contenente il riconoscimento in proprio favore di un premio di tesseramento annuale (pattuito nella misura di € 3.600,00 da corrispondersi in n. 9 rate) di importo superiore a quello massimo (pari a € 2.500,00) fissato per gli Allenatori dilettanti, prestanti attività per la ridetta stagione sportiva 2015-16 in "squadre minori", dal citato C.U. n.1 punto 14 del 01.07.15 L.N.D. nel corpo del quale è dato testualmente leggere: "14. ALLENATORI (...)
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2015/2016 è fissato negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: - Allenatore "squadre minori" € 2.500,00 (...);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino DI MAGGIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di squalifica per il Sig. Antonino DI MAGGIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 121/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 295 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Gennaro RUSSO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GENNARO RUSSO, calciatore all'epoca dei fatti della società A.S.D. SPARTA SAN TAMMARO, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte nelle fila della società A.S.D. SPARTA SAN TAMMARO, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa, alla seguente gara, valevole per il Campionato 2016-2017 Allievi Regionali/Fascia B/Girone G, *A.S.D. Pol. R. Sannicolese - A.S.D. Sparta San Tammaro* del 17.12.2016;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gennaro RUSSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Gennaro RUSSO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 341 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Fabio ROSSI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO ROSSI, Presidente della società Usd Paganico nella stagione 2016/2017, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; 39, 43, commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Rodriguez Bonifaci Delvis Luis e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso della gara *Usd Paganico – Castiglione* del 22/10/2016, valevole per il campionato juniores, e per aver, inoltre, svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della Usd Paganico in occasione della gara *Usd Paganico – Castiglione* del 22/10/2016, valevole per il campionato juniores, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Rodriguez Bonifaci Delvis Luis, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio ROSSI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Fabio ROSSI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 123/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 155 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Adem BOUSSOFFARA, Filippo BRUNI e Nicolino GIANNETTI e della società A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ADEM BOUSSOFFARA, calciatore della soc. A.S.D. Sporting Grottammare all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara: *Helvia Recina Futsal Recanati – ASD Sporting Grottammare* del 04-02-17, valevole per il campionato Juniores Regionale di Calcio a 5, nelle file della società A.S.D. Sporting Grottammare, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

FILIPPO BRUNI, Segretario della soc. A.S.D. Sporting Grottammare, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Sporting Grottammare in occasione della suddetta gara: *Helvia Recina Futsal Recanati – ASD Sporting Grottammare* del 04-02-17, valevole per il campionato Juniores Regionale di Calcio a 5, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore BOUSSOFFARA Adem, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla citata gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

NICOLINO GIANNETTI, Presidente della soc. A.S.D. Sporting Grottammare (Matr. 936126) all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore BOUSSOFFARA Adem, e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo del medesimo calciatore BOUSSOFFARA Adem, nella gara: *Helvia Recina Futsal Recanati – ASD Sporting Grottammare* del 04-02-17, valevole per il campionato Juniores Regionale di Calcio a 5;

A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Adem BOUSSOFFARA, Filippo BRUNI e Nicolino GIANNETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Adem BOUSSOFFARA, 2 mesi di inibizione per il Sig. Filippo BRUNI, 2 mesi di inibizione per il Sig. Nicolino GIANNETTI e di 200,00 € di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontare nella stagione in corso nel Campionato Juniores per la società A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa ai provvedimenti di conclusione delle indagini di cui ai procedimenti n. 162 pf 17/18, n. 163 pf 17/18 e n. 164 pf 17/18, riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, adottati nei confronti del Sig. Daniele PIRAINO e della società S.E.F. TORRES 1903 S.R.L., aventi ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE PIRAINO, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della S.E.F. TORRES 1903 S.R.L. in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter, commi 11 e 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver adempiuto all'obbligo del pagamento delle somme dovute ai tesserati Angelo Della Guardia, Guglielmo Bacci, Umberto Varriale e Angelo Giuseppe Scalzone nel termine dei trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici e dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D.;

S.E.F. TORRES 1903 S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele PIRAINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.E.F. TORRES 1903 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione per il Sig. Daniele PIRAINO e 1.200 € di ammenda e 3 punti di penalizzazione per la società S.E.F. TORRES 1903 S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbri